

22974.13

- 9 OTT. 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R. G. 21898/08

composta dai seguenti Magistrati:

Cron. N. 22974

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 1. Dott. Guido | Vidoli | Presidente | Rep. N. |
| 2. " Alessandro | De Renzis | -Rel. Consigliere | |
| 3. " Gianfranco | Bandini | " | |
| 4. " Giuseppe | Napoletano | " | Ud. 3.07.2013. |
| 5. " Rossana | Mancino | " | |

ha pronunciato la seguente

2413

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

[Redacted]

[Redacted], in persona del Di-

rigente con incarico di livello generale Dott. MF [Redacted],

Dirigente reggente della Direzione Centrale Prestazioni,

nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione

dell'INAIL n. 316 del 30.06.2008, elettivamente domiciliato

in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti

Luigi La Peccerella e Luciana Romeo, che lo rappresenta-

no e difendono per procura per atto notaio M. Soldani rep.

n. 76294 del 1°.08.2008

Ricorrente

CONTRO

FG, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Oceano Atlantico n. 37/H, presso lo studio dell'Avv. Tito Festa, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Serani del foro di Rieti come da procura a margine del controricorso

Controrcorrente

per la cassazione della sentenza n. 1926/07 della Corte di Appello di Roma del 7.03.2007/13.09.2007 nella causa iscritta al n. 3206 del R.G. anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.07.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis; udito l'Avv., Teresa Ottolini, per delega dell'Avv. Luigi La Peccerella, per l'INAIL; udito l'Avv. Antonio Serani per il controricorrente; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1926 del 2007, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Rieti, ha condannato l'INAIL al pagamento a favore di GF della somma corrispondente all'indennità giornaliera ex art. 6 n. 1 DPR n. 1124 del 1965 per 61 giorni, pari ad € 2845,04, oltre accessori.

La Corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza del nesso

*Il Cons. rel. At.
e, be Renzis*

causale tra la patologia (ernia discale) denunciata dal e il prolungato tragitto giornaliero Rieti-Casperia andata e ritorno, protrattosi per diciannove anni attraverso l'utilizzo del proprio autoveicolo.

L'INAIL ricorre per cassazione affidandosi a un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 CPC.

Il resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'INAIL lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 3 del DPR n. 1124 del 1965.

L'ente previdenziale sostiene che l'impugnata ^{sentenza} è palesemente errata, in quanto ha ritenuto che il rischio connesso all'uso prolungato nel tempo del proprio autoveicolo per effettuare il percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro sia oggetto di tutela non soltanto nel caso di infortunio, ma anche nel caso, come quello di specie, di malattia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata.

Il motivo è illustrato dal seguente quesito di diritto: "Essendo stato accertato in fatto che il lavoratore, nella fattispecie di cui è causa, ha contratto la patologia denunciata in conseguenza dei ripetuti traumi dovuti all'uso prolungato della propria autovettura per effettuare il percorso casa-lavoro, è incorsa nel vizio di violazione dell'art. 3 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e falsa applicazione dell'art. 2 del-

Il Rous, rel. est.
a. be. Rous

lo stesso DPR, la sentenza, con la quale sia stata riconosciuta l'indennizzabilità della predetta patologia, considerato che, essendo la stessa da valutare in base ai requisiti prescritti per le malattie professionali, non avrebbe potuto essere indennizzata, dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa- lavoro è limitata alla fattispecie da infortunio in itinere e non si estende alle malattie professionali”.

Il Cass. nel. est.
a. beauris

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte di Cassazione ha più volte statuito che la rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire “la condizione *sine qua non* della malattia”. Ed infatti i giudici di legittimità proprio sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa e malattia hanno distinto, ad esempio, la rendita dall'equo indennizzo per il cui riconoscimento è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato (cfr *ex pluribus* Cass. 20 agosto 2004 n. 16392; Cass. 23 novembre 2010 n. 23674, Cass. 26 agosto 2005 n. 17354).

Il requisito della inscindibile connessione tra rendita ed attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia

guardo anche al nesso eziologico.

Corollario di quanto ora detto è che non è consentito procedere *tout court* ad ^{una} interpretazione estensiva ~~di~~ analogica della normativa dettata per l'infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest'ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto "ven-
ga causata dal lavoro" e "*non contratta in occasione di la-
voro*". Considerazione questa che vale per non estendere anche alla malattia professionale orientamenti giurispruden-
denziali sorti sulla base di un collegamento funzionale in materia di infortunio sul lavoro tra l'attività di locomozione e di spostamento e quella di stretta esecuzione dell'attività lavorativa; collegamento il cui riconoscimento da parte della stessa giurisprudenza è stato per di più sottoposto a rigorosa verifica di precisi presupposti (cfr al riguardo da ultimo *ex plurimis*: Cass. 18 marzo 2013 n. 6725; Cass. 3 novembre 2011 n. 22759).

Il Cons. nel. st.
a. bebenzi

Non appare quindi condivisibile l'assunto del controricorrente che addebita alla indicata opzione interpretativa un profilo di palese incostituzionalità dell'art. 3 del DPR n. 1224 del 1965 per violazione del disposto dell'art. 38, 2° comma, Cost., dovendo le prestazioni previdenziali parametrarsi a secondo della natura degli eventi e delle loro ricadute e dovendosi in ogni caso bilanciarsi in materia previdenziale ed assistenziale l'interesse garantito dal citato

art. 38 Cost. con quello dello Stato e della sua collettività al rispetto del bilancio, che già garantito dall'art. 81 della Carta costituzionale assume ora rilievo, come è noto, anche in ambito comunitario.

Il ricorso in conclusione va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, può essere emessa decisione nel merito con il rigetto della domanda proposta dall'originario ricorrente.

Ricorrono giustificate ragioni, tenuto conto della particolarità della fattispecie e delle alterne vicende della causa in fase di merito, per compensare le spese dell'intero processo tra le parti

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma addì 3 luglio 2013

Il Consigliere rel. est.

Alessandro De Renzi

Il Presidente

Guido Vidua

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 9 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta

CASSAZIONE.net